

IL BANDO TIPO N.3 DELL'ANAC: I RILIEVI DEL CNI IN UNA CIRCOLARE DEDICATA

Il **Consiglio Nazionale degli Ingegneri**, con comunicazione del 12 luglio 2018, ha inviato le proprie osservazioni all'ANAC in merito allo schema di disciplinare di gara sulle procedure aperte per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura di importo pari o superiore ad Euro 100.000,00, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Il bando tipo n. 3

Nell'ambito dei poteri previsti dall'articolo 213, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), ha adottato lo schema tipo di disciplinare di gara per l'affidamento di contratti pubblici di servizi di ingegneria e architettura di importo pari o superiore ad Euro 100.000 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo bando tipo n 3.

Il disciplinare, corredato da una nota illustrativa, si conforma al bando tipo ANAC n. 1, relativo a servizi e forniture in generale e si propone quale applicazione delle linee guida ANAC n. 1 sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria.

L'intervento del **Consiglio Nazionale degli Ingegneri**

Lo schema di disciplinare, al fine di garantire la massima trasparenza e partecipazione degli operatori del settore ai procedimenti di regolazione, è stato posto in consultazione fissando la data del 13 giugno 2018 ore 24.00 per la presentazione dei contributi.

Attraverso l'apposito modello messo a disposizione dall'ANAC, il **Consiglio Nazionale degli Ingegneri** ha inviato il contributo elaborato dal Gruppo di Lavoro della RPT che si occupa di Lavori Pubblici.

Si tratta di osservazioni intervenute in particolare sui capitoli del disciplinare nn. 5, 7, 16, 18, utili a integrare lo schema elaborato con le migliorie ritenute più opportune.

È stata successivamente elaborata una circolare (n. 015/2018-Prot. n. 620/2018 del 28/06/2018), indirizzata alle maggiori organizzazioni rappresentative dei professionisti interessati dal provvedimento (es. Consiglio Nazionale dei Geologi, Federazione Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, etc.), con il fine di rendere maggiormente intellegibili le proposte presentate.

Leggi anche

Contratti Pubblici: il Consiglio di Stato si pronuncia sulle Linee Guida Anac

Rischio sismico, ingegneri e architetti pronti per Diamoci una scossa

Il contenuto delle osservazioni

Rispetto al capitolo 5 dello schema di disciplinare, è stata proposta la sostituzione del termine impresa con operatore economico, al fine di adeguare quanto predisposto dall'ANAC con il nuovo dettato codicistico.

Le osservazioni sull'articolo 7 sono state mirate ad aprire il mercato, migliorando la concorrenza tra gli operatori. Le modifiche proposte sono infatti finalizzate ad estendere la valutazione delle esperienze maturate dagli operatori durante l'intera vita professionale e non soltanto in un determinato arco temporale, offrendo così nuove opportunità di accesso a chi negli ultimi anni non ha potuto alimentare il proprio curriculum o il fatturato a causa della notevole contrazione del mercato.

Le modifiche apportate al capitolo 16 riguardano invece la possibilità che l'unico elemento di valutazione relativo ai criteri di valutazione di tipo ambientali possa essere riferito alle esperienze maturate dal concorrente nella progettazione nel rispetto dei requisiti di miglioramento energetico e ambientale e dal miglioramento prestazionale del progetto da realizzare, mentre nell'ambito del capitolo 18 si evidenzia la preferenza, tra i metodi di calcolo dei punteggi, per la formula bilineare in quanto promuove la riduzione del ribasso

percentuale relativo all'offerta economica a vantaggio della qualità della prestazione professionale da rendere.

Ulteriori osservazioni

Varie osservazioni di rilievo sono inoltre rinvenibili in altre parti dello schema di disciplinare. Tra queste, è stato evidenziato che la parte riferita agli affidamenti per lotti separati non è pertinente con gli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria, in quanto la suddivisione in lotti avviene a monte, nella fase di progettazione del servizio, mentre l'affidamento riguarda soltanto un singolo lotto.

Di assoluto rilievo infine, l'indicazione che riguarda il possesso dei requisiti per i raggruppamenti di professionisti, nei quali non è richiesto alla mandataria, diversamente da quanto previsto dal documento elaborato dall'ANAC, il possesso dei requisiti in quota percentualmente superiore a quella dei mandanti.